



COMUNE DI PIEVE ALBIGNOLA

Provincia di Pavia

C.A.P. 27020 - TEL. 0382/999037 FAX 0382/999352

E-MAIL comunepievealbignola@libero.it

N. 9 Reg. Delib.
del 30/03/2017

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore diciannove e minuti trenta nella sala consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, in adunanza ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

Fatto l'appello, risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ZERBI ANTONIO	Presidente	Si
VILLANI SUSANNA	Consigliere	Si
BERTONI ERNESTINA	Consigliere	No
CHIESA MASSIMO	Consigliere	No
MORANDOTTI PAOLO	Consigliere	Si
BELLONI NICOLO'	Consigliere	Si
BONCOMPAGNI DANIELE	Consigliere	Si
MARINI CLAUDIO	Consigliere	Si
MARCHESI FABIO	Consigliere	Si
PARISOTTO LAURA	Consigliere	Si
Totale PRESENTI		8
Totale ASSENTI		2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Mariano CINGOLANI con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor ZERBI ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 l. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2017 al 28 febbraio 2017, successivamente abrogato dall'art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639 l. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2017 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2006 – 2011, la sospensione dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che "al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle legge regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015" e che "la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano in predissesto, ai sensi dell'articolo 243 – bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2017 dall'art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l'anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;

CONSIDERATO che con l'art. 1, comma 42, lett. b) L. 11 dicembre 2016 n. 232 è stata confermata anche per l'anno 2017 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale;

VISTA la deliberazione di C.C. del 27/04/2016 n. 4, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2016;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l' Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l' Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2017 continua a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, fermo restando che – a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti Locali – il Comune dovrà continuare ad applicare l'aliquota vigente nel 2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2016;

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale. Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011.	Esclusi dall'IMU 4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	9,60 per mille
Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	9,60 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	9,60 per mille, da ridurre al 75 per cento
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,60 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell' IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille, mentre per il 2017 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la sospensione dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l'anno 2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere nel 2017 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle immobiliari destinate ad abitazioni principali dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 30/04/2014 n. 6;

RITENUTO necessario, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2017, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	19.000,00
Cura del verde pubblico	/
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	29.750,00
Sgombero neve	1.000,00
Servizi di polizia locale	44.400,00
Servizio di protezione civile	/
Videosorveglianza	/
Rete wi-fi pubbliche	/
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	/
Anagrafe	/

CONSIDERATO in ogni caso, che a fronte della sospensione dell'aumento dei tributi locali e dell'esclusione dell'abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può essere definito nel 2017 da parte del Comune;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento TASI applicabile nel 2015, il Comune aveva previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013, specifiche riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ove non usufruiscano dell'agevolazione prevista per legge del 2015 per i soggetti iscritti all' A.I.R.E.;
- e) immobili inagibili e non utilizzabili perché in ristrutturazione come definiti ai fini I.M.U.;
- f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetria del servizio di igiene pubblica;

e che tali ipotesi di riduzione dovranno rimanere applicabili anche nel 2017, a fronte della sospensione degli aumenti anche indiretti dei tributi comunali;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dalla TASI
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille
Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille
Aliquota per aree edificabili	1 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	1 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2017 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2017 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;

b) in alternativa, del principio "che inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuta nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158(1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduatoria delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, fatta salva l'individuazione di una tariffa specifica per i magazzini ed i depositi, non prevista nel D.P.R. 158/1999 per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale

disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013, con deliberazione di Consiglio Comunale del 30.03.2017 n. 8, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2017;

CONSIDERATO che, le tariffe approvate garantiscono, sulla base del Piano Finanziario, la copertura del costo integrale dei servizi;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell' Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12 quater D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell' IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, pur non potendosi considerare obbligatorio l'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento preventivamente compilati, occorre tuttavia evidenziare che se il Comune è tenuto a rendere disponibili tali modelli, la loro predisposizione dovrebbe intervenire per tutti i contribuenti e non soltanto per quelli che ne dovessero fare richiesta;

RITENUTO peraltro che la decisione adottata a livello normativo di uniformare i termini di versamento della TASI a quelli dell' IMU costituisca un evidente problema, in quanto costringe di fatto l' Ufficio ad addossare ai contribuenti l' onere di effettuare i conteggi del tributo dovuto, pur in presenza di disposizioni normative che prevedono l'invio di modelli di pagamento precompilati, con una procedura che si rende necessario adottare quanto meno per la quota dovuta dal detentore;

RITENUTO pertanto che, pur a fronte delle modifiche normative introdotte in sede di conversione del D.L. 66/2014, il comune possa modificare parzialmente la previsione relativa ai termini di versamento della TASI anche per il 2017, prevedendo a livello regolamentare che, mentre la TASI dovuta dal possessore potrà essere versata in autoliquidazione alle scadenze previste per l' IMU, la TASI eventualmente dovuta dal detentore dovrà invece essere riscossa unitamente alla TARI, a fronte di apposito avviso di pagamento da trasmettersi da parte del Comune;

RITENUTO infatti che, sotto questo profilo, il Comune possa legittimamente derogare alla disposizione normativa che individua le scadenze e le modalità di pagamento della TASI, distinguendo la posizione del possessore (tenuto all'autoversamento nei termini di pagamento dell' IMU) da quella del detentore, tenuto al versamento su richiesta da parte del Comune, unitamente al pagamento della TARI, a fronte del fatto che tale modifica dei termini di pagamento viene adottata esclusivamente per semplificare le modalità di calcolo del tributo da parte del contribuente, al fine di evitare la commissione di errori che finirebbero in ogni caso per costituire un aggravio per l'attività dell'ufficio in sede di rettifica dei versamenti effettuati;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI Possessore/Occupante	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	31/05 – 31/08
	Saldo	30/11

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell' Imposta municipale propria, DEL Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio comunale del 30.04.2015 n. 6;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'esito della votazione: favorevole all'unanimità;

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale. Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalli IMU 4 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	9,60 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	9,60 per mille
Aliquota per terreni agricoli, non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti	9,60 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	9,60 per mille, da ridurre al 75 per cento
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	9,60 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

- di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU; l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2017 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo su servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale. Aliquota per abitazione principale rientrante nella categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esclusi dalla TASI 1 per mille
Aliquota per fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1 per mille
Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431	1 per mille, da ridurre al 75 per cento
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1 per mille

- di confermare anche nel 2017 le seguenti riduzioni della TASI, nei confronti degli immobili non qualificati come abitazione principale e relative pertinenze:
 - a) riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
 - b) riduzione per immobili in ristrutturazione come denunciato ai fini IMU: riduzione del 50%;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare diversa dall'abitazione principale dell'occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2017 con la TASI è pari al 100 per cento, considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2016.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di determinare per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 componente	0,79992	37,45547
2 componenti	0,93991	87,39609
3 componenti	1,04990	112,36640
4 componenti	1,13989	137,33672
5 componenti	1,22988	181,03476
6 o più componenti	1,29987	212,24765

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,11367	0,07279
2. Cinematografi e teatri	0,08525	0,05548
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,14493	0,09321
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,21597	0,13870
5. Stabilimenti balneari	0,10799	0,06879
6. Esposizioni, autosaloni	0,09662	0,06258
7. alberghi con ristorante	0,34101	0,21859
8. Alberghi senza ristorante	0,26997	0,17221
9. Case di cura e riposo	0,28418	0,18197
10. Ospedali	0,30407	0,19551
11. Uffici, agenzie, studi professionali	0,30407	0,19484
12. Banche ed istituti di credito	0,15630	0,09986
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	0,28133	0,18086
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,31544	0,20150
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,17051	0,10918
16. banchi di mercato beni durevoli	0,30975	0,19751
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,30975	0,19862
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,23302	0,15002
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,30975	0,19862
20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,10799	0,06946
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,15630	0,09986
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie	1,58286	1,01350
23. Mense, amburgherie	1,37825	0,88279
24. Bar, caffè, pasticceria	1,12534	0,71990
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57404	0,36727
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,43763	0,27962
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,03754	1,30399
28. Ipermercati di generi misti	0,44331	0,28450
29. Banchi di mercato generi alimentari	0,99462	0,63690
30. Discoteche, night club	0,29554	0,18996

2. di stabilire che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi fissata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 60% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) attribuita all'utenza domestica di riferimento, come determinata tenendo conto del numero di occupanti della stessa;
3. di stabilire che, in attesa della denuncia da parte del contribuente delle superfici destinate a magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili, la tariffa applicabile ai magazzini ed ai depositi delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle

attività commerciali deve intendersi fissata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 60% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;

4. di stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI possessore/occupante	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	31/05 – 31/08
	Saldo	30/11

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- di dichiarare con voti unanimi e favorevoli la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ex art. 134, c. 4, D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificati dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Il Responsabile del Servizio
f.to Enza Ramella

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONTABILE:

si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificati dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Il Responsabile del Servizio
f.to Enza Ramella

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA-CONTABILE:

si assicura l'adempimento di cui all'art. 147 bis, comma 2, del D. Lgs. 18/07/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Il Segretario Comunale
f.to Mariano Cingolani

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to ZERBI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Mariano CINGOLANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Pieve Albignola, li 27/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Mariano CINGOLANI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pieve Albignola, li 27 APR. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mariano Cingolani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Pieve Albignola, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE